

BIM VITA S.P.A.
Fascicolo informativo relativo alla assicurazione sulla vita

Rendita Garantita di BIM

Assicurazione a vita intera in caso di morte,
a premio periodico
con rivalutazione del capitale
Tariffa 819Bim

Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta - scheda contrattuale:

- a) Scheda Sintetica;
- b) Nota informativa;
- c) Condizioni Contrattuali comprensive del regolamento della gestione separata BIM VITA;
- d) Glossario;
- e) Modulo di Proposta - Scheda contrattuale

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.





SOMMARIO

FASCICOLO INFORMATIVO

Scheda sintetica	pag. 3
Nota informativa	pag. 7
Condizioni contrattuali	pag. 17
Regolamento della gestione separata	pag. 21
Documentazione da presentare per richieste di pagamento	pag. 23
Glossario	pag. 25
Informativa privacy	pag. 29
Proposta - Scheda contrattuale	pag. 31

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.A) IMPRESA DI ASSICURAZIONE

BIM Vita S.p.A. è partecipata pariteticamente dal Gruppo BIM - Banca Intermobiliare e dal Gruppo Fondiaria - SAI.

1.B) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

Rendita Garantita di BIM.

1.C) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Contratto di assicurazione a vita intera in caso di morte, a premio periodico con rivalutazione del capitale.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata BIM VITA.

1.D) DURATA

La durata del contratto è il periodo di tempo che inizia con la decorrenza e che termina con il decesso dell'assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale nel corso della durata contrattuale a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e purché sia stato versato quanto dovuto nel primo anno.

1.E) PAGAMENTO DEI PREMI

L'assicurazione richiede il versamento alla Società di premi periodici (annuali, semestrali o mensili) di importo costante, dovuti finché l'Assicurato è in vita.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il Contraente può variare la periodicità e l'importo dei versamenti futuri, rispettando l'importo annuo minimo di Euro 2.400,00.

Inoltre, il Contraente può effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore ad Euro 500,00. Tuttavia la Società si riserva il diritto di non accettare i versamenti che portano ad un ammontare di premi unici aggiuntivi, complessivamente versato nell'anno, superiore a quello annualmente dovuto per premi periodici.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

L'assicurazione intende soddisfare principalmente le esigenze di risparmio ed investimento di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto.

La formula di pagamento descritta al precedente punto 1.e) permette sia di programmare un risparmio annuo sia di effettuare versamenti estemporanei.

In ogni caso una parte del premio versato viene prelevata dalla Società a fronte dei costi gravanti sul contratto (punto 8.1. della Nota informativa) e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale assicurato che verrà corrisposto ai Beneficiari.

Il capitale assicurato si accresce per effetto dei versamenti effettuati e delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione F) della Nota informativa.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è perfezionato (concluso).

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.A) PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, dato dal cumulo dei capitali derivanti dai singoli premi versati. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dal premio corrisposto depurato dei costi su di esso gravanti (vedi punto 8.1. della Nota informativa).

Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione della misura annua di rivalutazione che si ottiene attribuendo un'aliquota di partecipazione al rendimento medio annuo realizzato (conseguito) dalla Gestione interna separata cui è collegato il contratto stesso. Detta aliquota è pari al 90% purché consenta alla Società di trattenere 0,75%; viceversa si riduce sino al livello che lo consente.

È comunque previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione), per i primi 10 anni, pari al 2,00%.

Le rivalutazioni annuali del capitale assicurato, derivati dal riconoscimento della più elevata fra la misura annua di rivalutazione ottenuta dall'applicazione dell'aliquota di partecipazione e la minima garantita, si consolidano, risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

Si precisa che, sia in caso di liquidazione del capitale assicurato per il caso di decesso dell'Assicurato che in caso di riscatto nel corso della durata contrattuale, rispettivamente **i beneficiari designati in polizza o il contraente sopportano il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.**

3.F) OPZIONI CONTRATTUALI

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza e secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali, il Contraente può chiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, la conversione del valore di riscatto, depurato degli oneri fiscali, in una delle seguenti forme di rendita:

OPZIONE DA CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA:

La conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'assicurato è in vita.

OPZIONE DA CAPITALE IN RENDITA CERTA E POI VITALIZIA:

La conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'assicurato è in vita.

OPZIONE DA CAPITALE IN RENDITA REVERSIBILE:

La conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Durante l'erogazione di ciascuna delle rendite sopra elencate, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati rispettivamente dagli articoli 1 e 8 delle condizioni contrattuali.



4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "**Costo percentuale medio annuo**", di seguito "**Cpma**".

Il "Cpma" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni il "Cpma" è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto totale al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e di durata dell'operazione assicurativa ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Cpma" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale annuo medio" (Cpma)			
Gestione interna separata "Bim Vita"			
Età e Sesso dell'Assicurato: qualunque			
Durata dell'operazione assicurativa	Premio ricorrente annuo (EUR)		
	2.400,00	4.800,00	9.600,00
5	2,12%	2,12%	2,12%
10	1,48%	1,48%	1,40%
15	1,24%	1,21%	1,13%
20	1,12%	1,08%	1,01%
25	1,03%	0,99%	0,95%

Il "Cpma" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata "Bim Vita" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata (*)	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (**)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2002	4,92%	4,17%	4,67%	2,50%
2003	4,10%	3,35%	3,73%	2,50%
2004	3,83%	3,08%	3,59%	2,00%
2005	4,05%	3,30%	3,16%	1,70%
2006	3,89%	3,14%	3,86%	2,00%

(*) Rendimento medio annuo della Gestione Separata BIM Vita relativo al periodo 1 Ottobre - 30 Settembre (tali dati sono stati certificati a seguito di avvenuta revisione contabile);

(**) Rendimento determinato tenendo conto dell'aliquota di partecipazione e del rendimento minimo conservato (trattenuto) dalla Società, in conformità a quanto contrattualmente previsto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Bim Vita S.p.A è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

***Il rappresentante legale.
Direttore generale***

BIM VITA S.p.A.
Dr. Stefano Piantelli

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

BIM Vita S.p.A. è partecipata pariteticamente dal Gruppo BIM - Banca Intermobiliare e dal Gruppo Fondiaria - SAI.

La Sede legale e la Direzione Generale: via Gramsci 7 - 10121 Torino (Italia)

La Sede Amministrativa: Via Marengo, 25 - 10126 Torino (Italia)

Bim Vita può essere contattata:

- telefonicamente al numero +39 011 5162411
- via telefax al numero +39 011 5619495
- via posta elettronica all'indirizzo: bimvita@gruppobim.it.

Il sito Internet è: www.bimbank.it.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e delle operazioni di capitalizzazione con decreto ministeriale N° 19573 del 14/6/93.

La revisione contabile è affidata agli uffici in Torino della Deloitte & Touche S.p.A. che ha sede legale in Via Tortona, 25 - 20144 Milano, Italia.

2. CONFLITTO DI INTERESSI

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, come di seguito precisato.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure gruppo anche in relazione ai rapporti di gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione dei suddetti introiti risulta dal rendiconto annuale di gestione.

B INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Rendita Garantita di BIM garantisce la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato, in qualunque momento si verifichi il decesso dell'Assicurato.

Il capitale assicurato è costituito dalla somma dei capitali acquisiti con i singoli premi versati, al netto dei riscatti parziali effettuati, accresciuti per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute.

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso diminuito delle spese indicate al successivo punto 8.1; di conseguenza le somme liquidabili sono il risultato della capitalizzazione del capitale assicurato, ottenuto depurando i premi versati dei predetti costi.

3.1. PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

A condizione che il contratto sia in vigore, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato come sopra determinato, rivalutato, sino alla data di decesso dell'Assicurato, come dettagliatamente precisato nelle condizioni contrattuali.

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione.

Con Rendita Garantita di BIM, gli interessi riconosciuti grazie all'applicazione della misura di rivalutazione al capitale assicurato, per la cui determinazione si rinvia al successivo punto 5, si consolidano annualmente risultando così definitivamente acquisiti sul contratto.

Inoltre, gli interessi annui sotto forma di rivalutazione, indipendentemente dai risultati della Gestione interna separata, verranno attribuiti al contratto, per i primi dieci anni, in misura non inferiore alla misura annua minima di rivalutazione del 2,00%. Trascorsi i primi 10 anni, la Società si riserva la facoltà di rideterminare la misura annua minima di rivalutazione, con effetto da un anniversario della decorrenza del contratto e previa comunicazione al Contraente. Ogni ulteriore rideterminazione della misura annua minima di rivalutazione potrà avvenire - con le stesse modalità - a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dalla precedente rideterminazione.

La rivalutazione di ciascun capitale acquisito decorre dalla data di versamento del relativo premio.

In occasione di ogni riscatto parziale effettuato, la Società provvederà alla rideterminazione della suddetta garanzia di minimo applicando al cumulo dei premi corrisposti prima del riscatto parziale, al netto dei suddetti costi, l'aliquota data dal rapporto tra il valore del riscatto totale - calcolato alla data richiesta del riscatto parziale - diminuito del riscatto parziale al lordo delle imposte dovute, e il predetto valore di riscatto totale.

4. PREMI

L'assicurazione richiede il versamento alla Società - tramite il competente soggetto abilitato - di premi periodici (annuali, semestrali o mensili) di importo costante, dovuti finché l'Assicurato è in vita.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il Contraente può variare la periodicità dei versamenti futuri; può anche modificare, in qualsiasi momento, l'importo dei premi periodici (salvo il diritto della Società di non accettare l'aumento se l'importo dovesse superare il doppio di quello iniziale), con il vincolo che l'ammontare complessivamente dovuto in ciascun anno per i premi periodici non può essere inferiore a Euro 2.400,00; al contrario, il premio periodico non può essere modificato dalla Società.

Inoltre, il Contraente può effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore ad Euro 500,00. La Società ha il diritto di non accettare premi unici aggiuntivi se il loro importo annuo complessivo dovesse superare quello annualmente dovuto per premi periodici.

La formula di pagamento del premio sopra descritta ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumulazione estremamente flessibile, che consente sia di predeterminare sin dall'origine l'esborso annuale e di modificarlo in funzione delle mutate esigenze (premi periodici costanti, modificabili dal Contraente), sia di integrare le prestazioni assicurate impiegando il risparmio eventualmente accumulato (premi unici aggiuntivi).

Il Contraente può scegliere se versare i premi in contanti oppure con assegno bancario o circolare tratto o emesso all'ordine della Società, ovvero mediante addebito sul conto corrente del contraente.

Qualora venga stabilito il pagamento mediante addebito sul conto corrente del Contraente con accredito a favore della Società, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta. In alternativa (estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti abilitati dalla Società), il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.

In ogni caso, la Società non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza né a provvedere all'incasso dei premi a domicilio.

L'ammontare di ciascun premio corrisposto ed i costi su di esso gravanti (esplicitati al Successivo punto 8.1) determinano l'importo del relativo capitale assicurato acquisito. Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita e la situazione sanitaria dell'Assicurato.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La forma assicurativa descritta è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Gestione Separata "BIM VITA", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento richiamato nella successiva sezione C ed allegato integralmente alle Condizioni Contrattuali.

La Gestione Separata è annualmente certificata da una Società di revisione contabile, iscritta all'Albo di cui al D.P.R. n. 136/75, per attestarne la correttezza.

Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene annualmente attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato e si consolida annualmente rimanendo definitivamente acquisito sul contratto. Il rendimento attribuito si ottiene moltiplicando il rendimento realizzato per un'aliquota pari al 90%. In ogni caso il rendimento annuo attribuito al contratto (beneficio finanziario) non può superare il rendimento della Gestione Separata diminuito di $\frac{3}{4}$ di punto percentuale.

Il rendimento attribuito non può comunque risultare inferiore alla misura annua minima garantita che, per i primi 10 anni, è pari al 2,00% e che la Società si riserva di rideterminare allo scadere di ogni decennio di durata contrattuale, secondo quanto previsto al precedente punto 3.1.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione F. . Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente l'analogo progetto elaborato in forma personalizzata.

6. OPZIONI DI CONTRATTO

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza e secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali, il Contraente può chiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, la conversione del valore di riscatto, depurato degli oneri fiscali, in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato), e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a Euro 3.000,00.

Durante l'erogazione della rendita, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione.

A seguito del ricevimento della richiesta da parte del Contraente, la Società, per il tramite dei Soggetti da Essa abilitati, fornirà al Contraente, al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione per la quale il Contraente abbia manifestato il proprio interesse, le relative Scheda sintetica, Nota informativa e Condizioni contrattuali contenenti altresì le informazioni sui costi, sulle modalità di erogazione e sulle condizioni economiche applicabili.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

Il presente contratto è collegato ad una gestione separata in attivi, denominata **BIM VITA**.

La Gestione **BIM VITA** è una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, e a cui si rimanda per maggiori dettagli.

La finalità della Gestione è di ottenere rendimenti in linea con quelli del mercato obbligazionario e stabili nel tempo, minimizzando i relativi rischi finanziari.

La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo.

Coerentemente con la finalità della Gestione di privilegiare, mediante una gestione professionale degli investimenti, la certezza dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, la suddetta modalità di contabilizzazione consente una maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario.

Tale caratteristica è rafforzata dall'impegno della Società a consolidarne annualmente i risultati raggiunti, come indicato al precedente punto 5.

La composizione degli investimenti della Gestione è prevalentemente orientata verso titoli denominati in Euro, emessi da stati sovrani ed organismi sovranazionali promossi da stati sovrani, nonché da strumenti di mercato monetario. Per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari e da titoli obbligazionari di emittenti privati, quotati su mercati regolamentati, nonché da quote o azioni di OICR (Fondi Comuni di Investimento Mobiliare Aperti, ETF e SICAV). È ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio.

La Gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da imprese appartenenti allo stesso gruppo della Società. Alla data di redazione della presente Nota informativa, tali investimenti non raggiungono il 10%.

La Gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio ed una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

È stato conferito mandato di gestione del patrimonio della gestione interna separata alla Direzione Finanza della Fondiaria - Sai S.p.A..

Per attestarne la correttezza, la Gestione viene annualmente certificata da una società di revisione contabile iscritta all'Albo previsto dalla legge. Alla data di redazione della presente Nota informativa, la certificazione della Gestione è affidata a Deloitte & Touche S.p.A., con Sede Legale in Via Tortona 25 - 20144 Milano.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

8 COSTI

8.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

Costi gravanti sul premio

La Società trattiene da ciascun premio versato la percentuale di spesa indicata nella seguente tabella in funzione del "capitale netto investito", cioè dell'ammontare dei premi complessivamente versati diminuito del capitale riscattato con eventuali riscatti parziali.

Capitale netto investito	Percentuale di spesa
fino a Euro 49.999,99	4,0%
da Euro 50.000,00 a Euro 99.999,99	3,0%
da Euro 100.000,00 a Euro 499.999,99	2,0%
da Euro 500.000,00	1,0%

Non è prevista l'applicazione di alcun costo per la rateizzazione dei premi periodici.

Sul Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata viene evidenziato il costo relativo all'importo di premio prescelto.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata

Costi	Ammontare in percentuale del rendimento medio annuo conseguito dalla gestione separata
Commissione annua applicata dalla Società sul rendimento conseguito dalla gestione separata.	10% (*)
Misura di rendimento minima trattenuta.	0,75%

(*) Commissione applicata nel caso il rendimento da attribuire al contratto consenta alla Società di trattenersi almeno $\frac{3}{4}$ di punto percentuale (misura di rendimento minima trattenuta). Qualora il livello del rendimento annuo conseguito non consenta il trattenimento di $\frac{3}{4}$ di punto percentuale, la commissione annua applicata verrà aumentata sino a consentire tale conservazione.

9 MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

Questi prodotti non prevedono sconti di alcun genere.

10 REGIME FISCALE

(sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo informativo)

10.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi corrisposti non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni e non sono detraibili dall'IRPEF.

10.2 REGIME FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

a) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.

b) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di riscatto

Il capitale corrisposto a seguito di riscatto al Contraente Persona Fisica, percipiente le somme al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati.

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50% e l'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

In ogni caso, le somme percepite nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione (non si applica quindi l'imposta sostitutiva).

10.3 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11 MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la comunicazione scritta, firmata dalla Società, di accettazione della proposta di assicurazione - anche mediante consegna della polizza - oppure, in assenza della proposta, nel giorno in cui la polizza firmata dalla Società viene sottoscritta dal Contraente.

Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il primo premio periodico, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, se successiva. Nel caso in cui il versamento del primo premio periodico sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e/o alla data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo:

- recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato:
 - nel corso della durata contrattuale;
 - successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita vitalizia o reversibile (in quest'ultimo caso di entrambi gli Assicurati);
 - successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e poi vitalizia, trascorsi rispettivamente 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita;
- riscatto totale.

Il Contraente ha sempre la facoltà di sospendere il versamento dei premi periodici mantenendo il diritto al capitale assicurato già acquisito con i premi versati ed alla relativa rivalutazione. È anche possibile riprendere i versamenti da una qualsiasi delle successive scadenze di premio.

13 RISCATTO E RIDUZIONE

13.1 RISCATTO

Nel corso della durata contrattuale, se è trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e purché sia stato versato quanto dovuto nel primo anno, il Contraente può richiedere, per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata, il riscatto totale o parziale del contratto.

Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione F, sono evidenziati i valori del riscatto totale determinati in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. I valori puntuali saranno contenuti nel progetto elaborato in forma personalizzata.

Le informazioni riguardanti il riscatto possono essere richieste ai Soggetti abilitati dalla Società o alla Sede:

Via Gramsci 7 10126 - Torino (Italia)

- telefonicamente al numero +39 011 5619495
- via telefax al numero +39 011 6658839
- via posta elettronica all'indirizzo: bimvita@gruppobim.it.

La Società fornirà sollecitamente, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le suddette informazioni.

13.1.1 RISCATTO TOTALE

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta stessa.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data della richiesta calcolato secondo le medesime modalità precisate al punto 3.1. La misura annua di rivalutazione adottata viene calcolata, a norma del precedente punto 5, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione separata Bim Vita relativo al terzo mese precedente la data di richiesta di riscatto.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.

13.1.2 RISCATTO PARZIALE

Il Contraente può considerare la possibilità di riscattare solo una parte del capitale assicurato (riscatto parziale) a condizione che:

- il valore del riscatto parziale richiesto risulti superiore ad Euro 2.400,00;
- l'importo del capitale assicurato residuo non risulti inferiore a Euro 2.400,00.

Il riscatto parziale - il cui valore è pari al capitale riscattato - determina, con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, la riduzione del capitale assicurato di un importo pari al capitale riscattato.

13.2 RIDUZIONE

Il contratto descritto in questa nota informativa **non prevede valore di riduzione.**

14 REVOCA DELLA PROPOSTA

Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata A.R. o telefax. In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione.

15 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto.

16 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'elenco della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione delle prestazioni è riportato in allegato alle Condizioni Contrattuali (Allegato A).

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

17 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO E ASPETTI LEGALI

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il contratto è assoggettato alla legge italiana.

NON PIGNORABILITA' E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dall'assicuratore (Società) in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

18 LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

19 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a BIM Vita S.p.A. presso FONDIARIA - SAI S.p.A., *Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti*:

INDIRIZZO: Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 TORINO

TELEFAX: 011.6533745

E-MAIL: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20 ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE PER IL CONTRAENTE

Prima della conclusione del contratto, il Proponente può chiedere l'ultimo rendiconto annuale e l'ultimo prospetto di composizione della Gestione separata, disponibili anche sul sito Internet della Società.

21 INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a :

- comunicare al Contraente, per iscritto, la revisione della misura annua minima di rivalutazione entro la sua entrata in vigore;
- comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto;
- trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate (ricorrenza annuale del contratto), l'estratto conto annuale della posizione assicurativa dove figureranno:
 - a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento (conclusione) del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente ed il valore della prestazione maturata a tale data;
 - b) il dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
 - c) il valore dei riscatti parziali liquidati nell'anno di riferimento;
 - d) il valore della prestazione e del riscatto totale maturati alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - e) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, il tasso annuo di rendimento attribuito con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, il tasso annuo di rivalutazione (misura annua di rivalutazione) delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori riscatto previsti dal contratto, **al lordo degli oneri fiscali. L'elaborazione viene effettuata in base alla seguente combinazione di premio e di anni trascorsi dalla decorrenza, essendo il sesso e l'età dell'Assicurato ininfluenti:**

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Premio ricorrente versato: | Euro 2.400,00 |
| • Caricamento applicato: | (4%) Euro 96,00 |
| • Capitale assicurato acquisito con il primo premio ricorrente versato: | Euro 2.304,00 |
| • Frequenza di versamento: | Annuale |
| • Anni di durata contrattuale interamente trascorsi sino al momento della risoluzione contrattuale ipotizzata per decesso dell'Assicurato o per riscatto totale: | 10 |

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono determinati sulla base di due diversi valori:

- a. **il capitale assicurato minimo garantito** equivalente ad una misura annua di rivalutazione pari al **2,00%**;
- b. **un'ipotesi di rendimento annuo, realizzato dalla Gestione separata**, costante stabilita dall'ISVAP e pari, al momento della redazione del presente progetto, al **4,00%**. **Sulla base di tale ipotesi e tenuto conto di quanto descritto al precedente punto 5. Sezione B, la misura annua di rivalutazione da adottare viene così calcolata:**
 - **rendimento annuo da attribuire : $4,00\% * 90\% = 3,60\%$;**

- differenza fra rendimento realizzato e quello da attribuire : $4,00\% - 3,60\% = 0,4\%$, minore dello $0,75\%$.
 L'aliquota del 90% non consente quindi alla Società di trattenere lo $0,75\%$, conseguentemente il rendimento attribuito sarà pari a : $4,00\% - 0,75\% = 3,25\%$;
La misura annua di rivalutazione risulterà pertanto pari al $3,25\%$.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito ($2,00\%$) rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali - a condizione che i premi previsti siano stati puntualmente versati - e non tengono pertanto conto di ipotesi sulle future partecipazioni agli utili attribuite.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli (attivi) investimenti che compongono la Gestione separata potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

F.1 SVILUPPO PRESTAZIONI IN BASE AL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Parametri di calcolo:

- Tasso annuo di rendimento (misura annua di rivalutazione): tasso minimo garantito = $2,00\%$

(importi in Euro)

Anni trascorsi	Premio periodico	Cumulo dei premi periodici	Capitale assicurato (fine anno)	Interruzione del pagamento dei premi	
				Valore di riscatto / Capitale assicurato (fine anno)	Capitale assicurato al 10° anno
1	2.400,00	2.400,00	2.350,08	2.350,08	2.808,56
2	2.400,00	4.800,00	4.747,16	4.747,16	5.562,05
3	2.400,00	7.200,00	7.192,18	7.192,18	8.261,55
4	2.400,00	9.600,00	9.686,10	9.686,10	10.908,12
5	2.400,00	12.000,00	12.229,90	12.229,90	13.502,80
6	2.400,00	14.400,00	14.824,58	14.824,58	16.046,60
7	2.400,00	16.800,00	17.471,15	17.471,15	18.540,52
8	2.400,00	19.200,00	20.170,65	20.170,65	20.985,54
9	2.400,00	21.600,00	22.924,14	22.924,14	23.382,62
10	2.400,00	24.000,00	25.732,70	25.732,70	25.732,70

Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito per i primi 10 anni, dopo il pagamento di 4 annualità di premio.

F.2 SVILUPPO PRESTAZIONI IN BASE ALL'IPOTESI DI RENDIMENTO STABILITA DALL'ISVAP

Parametri di calcolo:

- Tasso annuo di rendimento realizzato dalla Gestione separata : 4,0%
- Aliquota di retrocessione: 90,00%
- Tasso annuo di rendimento conservato (trattenuto) dalla Società: 0,75%
- Tasso annuo di rendimento attribuito: 3,25%
- Misura annua di rivalutazione: 3,25%

(importi in Euro)

Anni trascorsi	Premio periodico	Cumulo dei premi periodici	Capitale assicurato (fine anno)	Interruzione del pagamento dei premi	
				Valore di riscatto / Capitale assicurato (fine anno)	Capitale assicurato al 10° anno
1	2.400,00	2.400,00	2.378,88	2.378,88	3.172,36
2	2.400,00	4.800,00	4.835,07	4.835,07	6.244,87
3	2.400,00	7.200,00	7.371,09	7.371,09	9.220,67
4	2.400,00	9.600,00	9.989,53	9.989,53	12.102,79
5	2.400,00	12.000,00	12.693,07	12.693,07	14.894,20
6	2.400,00	14.400,00	15.484,48	15.484,48	17.597,74
7	2.400,00	16.800,00	18.366,60	18.366,60	20.216,18
8	2.400,00	19.200,00	21.342,40	21.342,40	22.752,20
9	2.400,00	21.600,00	24.414,91	24.414,91	25.208,39
10	2.400,00	24.000,00	27.587,27	27.587,27	27.587,27

Bim Vita S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale.

Direttore generale

BIM VITA S.p.A.
 Dr. Stefano Prantelli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE A VITA INTERA IN CASO DI MORTE, A PREMIO PERIODICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE (TARIFFA N. 819BIM).

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Con la presente assicurazione la Società garantisce, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato a quel momento.

Il capitale assicurato è pari alla somma dei capitali acquisiti con i singoli premi versati, al netto dei riscatti parziali effettuati, rivalutati secondo quanto previsto all'art. 8.

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso, diminuito delle spese indicate all'art. 7.

ART. 2 - RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione. Tuttavia la garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

ART. 3 - PREMIO

Il premio periodico indicato nella scheda contrattuale, di ammontare costante, è dovuto dal Contraente - alle scadenze stabilite in base alla periodicità prescelta - finché l'Assicurato è in vita.

Il Contraente può, tramite il competente soggetto abilitato dalla Società al collocamento:

- modificare la periodicità (annuale, semestrale o mensile) di versamento dei premi, con effetto da un successivo anniversario della data di decorrenza;
- aumentare l'importo del premio periodico; tuttavia la Società si riserva il diritto di non accettare gli aumenti che portano ad un ammontare di premio periodico superiore a due volte quello iniziale;
- diminuire l'importo del premio periodico; comunque, l'ammontare complessivamente dovuto in ciascun anno per premi periodici non può risultare inferiore a Euro 2.400,00;
- sospendere il pagamento dei premi periodici mantenendo il capitale acquisito con i premi versati;
- riprendere, dopo la sospensione, il versamento dei premi periodici da una qualsiasi delle successive scadenze di pagamento;
- effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 500,00; tuttavia la Società si riserva il diritto di non accettare i versamenti che portano ad un ammontare di premi unici aggiuntivi, complessivamente versato nell'anno, superiore a quello annualmente dovuto per premi periodici.

Il Contraente deve versare i premi alla Società - tramite il competente soggetto abilitato al collocamento - scegliendo fra il pagamento in contanti oppure con assegno bancario o circolare tratto o emesso all'ordine della Società, ovvero mediante addebito sul conto corrente del contraente.

Qualora le parti abbiano contrattualmente stabilito il pagamento mediante addebito sul conto corrente del Contraente con accredito a favore della Società, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta. In alternativa (estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti abilitati dalla Società), il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure,
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il primo premio periodico, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, se successiva. Nel caso in cui il versamento del primo premio periodico sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e/o alla data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

ART. 6 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:

BIM VITA S.p.A.

Via Carlo Marengo, 25 - 10126 TORINO

telefax n. 011.6658839

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

ART. 7 - SPESE

Le spese detratte da ciascun premio versato sono determinate moltiplicando il premio stesso per la percentuale di spesa indicata nella tabella che segue in funzione del "capitale netto investito".

Per "capitale netto investito" si intende l'ammontare dei premi complessivamente versati, diminuito del capitale riscattato con eventuali riscatti parziali ai sensi dell'art. 9.

Capitale netto investito	Percentuale di spesa
fino a Euro 49.999,99	4,0%
da Euro 50.000,00 a Euro 99.999,99	3,0%
da Euro 100.000,00 a Euro 499.999,99	2,0%
da Euro 500.000,00	1,0%

ART. 8 - MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto - facente parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita - la Società ha istituito la Gestione Separata "BIM VITA", una specifica forma di gestione degli investimenti disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

a) Rendimento attribuito - Entro la fine del mese che precede quello in cui cade la data di rivalutazione considerata, la Società dichiara il rendimento della Gestione Separata - di cui al punto 2 del Regolamento - realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata. Il rendimento annuo attribuito al contratto è pari al 90% del rendimento della Gestione Separata, ma non può comunque risultare superiore al rendimento della Gestione Separata diminuito di 0,75 punti percentuali.

b) Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito. Per i primi 10 anni dalla decorrenza del contratto, viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2,0%. Trascorsi i primi 10 anni, la Società si riserva la facoltà di rideterminare la misura annua minima di rivalutazione, con effetto da un anniversario della decorrenza del contratto e previa comunicazione al Contraente. Ogni ulteriore rideterminazione della misura annua minima di rivalutazione potrà avvenire - con le stesse modalità - a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dalla precedente rideterminazione.

c) Rivalutazione del capitale assicurato - Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso gli interessi che si ottengono moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b), per il "capitale medio assicurato nell'anno". Per "capitale medio assicurato nell'anno" si intende l'ammontare che si ottiene

- considerando per un anno intero il capitale assicurato, quale acquisito e rivalutato fino al precedente anniversario;
- aggiungendo i capitali acquisiti con i premi versati nell'anno, ciascuno considerato per la frazione di anno successiva alla data del versamento;
- e, in caso di riscatti parziali effettuati nell'anno, sottraendo gli importi di capitale riscattato, ciascuno considerato per la frazione di anno successiva alla data del riscatto.

La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del capitale assicurato da effettuare all'epoca del decesso o del riscatto totale, con riferimento alla frazione di anno successiva all'ultimo anniversario o, rispettivamente, alla data del versamento del premio o a quella del riscatto parziale.

Gli aumenti di capitale per rivalutazione vengono comunicati annualmente al Contraente.

ART. 9 - RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che sia stato versato quanto dovuto nel primo anno per premi periodici, il Contraente può chiedere alla Società - mediante raccomandata A.R. o telefax - la corresponsione, totale o parziale, del valore di riscatto.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.

Il riscatto parziale - il cui valore è pari al capitale riscattato - determina, con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, la riduzione del capitale assicurato di un importo pari al capitale riscattato. Il riscatto parziale può essere richiesto a condizione che il capitale riscattato sia almeno pari a Euro 2.400,00 e che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a Euro 2.400,00.

ART. 10 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 11 - OPZIONI

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, a condizione che l'età raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all'anniversario considerato, che il valore di riscatto totale - maturato a tale anniversario ai sensi dell'art. 9 e depurato degli oneri fiscali - sia convertito in una delle seguenti prestazioni:

- una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (quindi ai Beneficiari designati nel caso di decesso dell'Assicurato) e, successivamente, fintanto che l'Assicurato è in vita;
- una rendita annua su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull'Assicurato superstite finché in vita.

Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a Euro 3.000,00.

I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita.

ART. 12 - DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

ART. 13 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

ART. 14 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

I pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria - da fornire alla Società tramite il competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data di effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

ART. 15 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DEL CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE

Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall'originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il Foro Competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

ART. 17 - TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

REGOLAMENTO

DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "BIM VITA"

La Società costituisce un portafoglio di valori mobiliari, denominato "BIM VITA", a cui affluiscono polizze speciali.

Alla Gestione Separata BIM VITA affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti assistiti dalla Clausola di Rivalutazione.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata BIM VITA è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si attiene alle successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata BIM VITA verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata BIM VITA, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- a. ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata BIM VITA, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determinano i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- b. il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata BIM VITA in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata BIM VITA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata BIM VITA per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1..

Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

3. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione, iscritta all'albo previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.



In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata BIM VITA;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata BIM VITA relativo al periodo che decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo quale descritto nel presente regolamento;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

La Società si riserva di apportare alla Gestione Separata BIM VITA quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti che si rendessero necessari nella attuale legislazione fiscale.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO ABILITATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO	
Scadenza contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Codice fiscale del Beneficiario. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Riscatto totale	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti abilitati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Codice fiscale del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Riscatto parziale	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti abilitati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Codice fiscale del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti abilitati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale) , dal quale risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimessa l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. <p>Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).

- Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
- Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

La Società ha comunque diritto, in relazione a particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Appendice:

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento:

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Condizioni Contrattuali:

è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Contraente :

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Data di conclusione del contratto: è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la scheda contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto: purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Gestione Separata:

Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluisce il premio al netto dei costi gravanti sul contratto. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dalle modalità di riconoscimento di tale rendimento al contratto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

ISVAP:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Opzione di contratto:

è la clausola contrattuale secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Con riferimento al contratto descritto nel presente fascicolo informativo, consiste nell'opportunità di scegliere, trascorso un prestabilito periodo di durata contrattuale, che il valore di riscatto al netto degli oneri fiscali sia convertito in una delle forme di rendita stabilite dall'articolato contrattuale.

Plusvalenza / Minusvalenza:

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Premio:

è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Premio ricorrente:

è l'importo che il Contraente si impegna a corrispondere con una cadenza annuale o mensile. Ciascun premio ricorrente concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Premio integrativo (o aggiuntivo):

è l'importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti ricorrenti contrattualmente stabilito. Ciascun premio integrativo (o aggiuntivo) concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Prestazioni assicurate:

sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Proposta:

è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del futuro Contraente.

Quietanza:

è la ricevuta di pagamento.

Recesso dal contratto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente Assicurato, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.

Rendita:

è la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione contrattuale esercitata dal Contraente.

Revoca della proposta:

consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla conclusione dello stesso.

Ricorrenza annuale del contratto:

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riduzione:

ove prevista dalle condizioni contrattuali, consiste nella possibilità di sospendere il pagamento dei premi, riducendo la prestazione assicurata in ragione del rapporto tra i versamenti effettivamente corrisposti e quelli pattuiti.

Riscatto parziale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte del valore di riscatto totale maturato sul contratto alla data di richiesta.

Riscatto totale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riserva matematica:

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto:

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Scheda contrattuale:

è il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Su di essa vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e dalla Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le principali caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la durata contrattuale ecc.).

Sinistro:

evento di rischio assicurato oggetto del contratto al verificarsi del quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società:

è la Bim Vita S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - , definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti abilitati:

sono gli Istituti di Credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la sede legale ovvero l'ufficio distaccato della stessa.



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

INFORMATIVA

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformita' dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Societa' - in qualita' di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalita' assicurative

La Societa' tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa gia' detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonche' gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, a cui la Societa' e' autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalita' il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e delle relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potra' essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Societa' non potra' concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalita' promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalita' di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli da Lei gia' ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sara' esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comportera' alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attivita' indicate nel presente punto.

3. Modalita' del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potra' essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalita' e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalita' sopra descritte; e' invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Societa' svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Societa' stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- conformemente alle istruzioni ricevute dalla Societa' in qualita' di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Societa', i dipendenti o collaboratori della Societa' stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalita' indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati e' conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
- in totale autonomia, in qualita' di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

- I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalita' di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; societa' di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonche' societa' di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e' obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalita' di cui al punto 2 a Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI (societa' controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Societa' specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualita' dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati e' conoscibile al riferimento sotto indicato (*).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potra' esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Societa' la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonche' l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potra' rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potra' essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (*).

(*) elenco disponibile presso l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011/6533613).

BIM VITA S.p.A.
Dr. Stefano Piantelli





Polizza N.

TARIFFA

819BIM - RENDITA GARANTITA DI BIM

DURATA DEL CONTRATTO E PREMIO

Data di decorrenza

Durata :Vita intera

Il pagamento del premio è con periodicità alle scadenze del
 di ogni anno

Prima rata periodica dovuta dal al
 EUR (di cui diritti EUR 0,00, imposte EUR 0,00)


Premi ricorrenti seguenti: secondo condizioni contrattuali.

Capitale assicurato relativo al primo premio versato:EUR

Il pagamento del premio sarà effettuato tramite la disposizione di addebito, con accredito a favore della Società, sul conto corrente bancario del Contraente presso uno dei Soggetti abilitati.

MISURA ANNUA MINIMA DI RIVALUTAZIONE

La misura annua minima di rivalutazione del capitale per i primi dieci anni di durata contrattuale è pari al 2,00 %.



Polizza N.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

La Società presta le garanzie indicate nella proposta-scheda contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa 819BIM, condizioni tutte che il Contraente dichiara di ricevere e ben conoscere. Lo stesso dichiara inoltre di non aver ricevuto altri documenti ed integrazioni del contratto composto da 34 pagine e che lo stesso non contiene cancellature e/o rettifiche.

Il Contraente dichiara di essere a conoscenza che può recedere dal contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso a norma degli articoli delle Condizioni Contrattuali relativi alla conclusione del contratto ed al diritto di recesso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I sottoscritti Assicurato e Contraente prendono atto dell'Informativa ricevuta e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs.30/6/2003 n.196,

acconsentono

* al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;

* al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

acconsentono (*)

* al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;

* al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(*) (ove gli Interessati NON intendano dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei loro dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, devono premettere la parola NON alla parola "acconsentono").

Rimane fermo che il loro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

*

*

*

*

*

*



Polizza N.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.,
 il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei
 seguenti articoli:

Art. 1 Prestazioni assicurate; Art. 3 - Premio; Art. 4 - Conclusione del
 contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione; Art. 5 - Dichiarazioni
 relative alle circostanze del rischio;
 Art. 6 - Diritto di recesso; Art. 9 - Riscatto ; Art. 15 - Obblighi
 della Società e del Contraente, legge applicabile.

IL CONTRAENTE _____

FASCICOLO INFORMATIVO

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto, il Fascicolo
 informativo Mod. 819BIM0307 ED.03.2007 relativo al contratto
 oggetto della presente proposta-scheda contrattuale e di aver preso
 visione dell'intera documentazione in esso contenuta e allegata e di
 accettarla interamente.

IL CONTRAENTE _____

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO E PERFEZIONAMENTO.

Il sottoscritto autorizza la BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI S.P.A.
 (Cod.ABI) a provvedere al pagamento dei premi periodici a favore di
 BIM VITA S.P.A.
 addebitando il conto corrente n. _____

_____ intestato a
 aperto presso la dipendenza
 (Cod.CAB) senza
 di
 necessita'per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento
 per tramite della BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI S.P.A. del
 premio dovuto alla firma , secondo le predette modalita', e' condizione
 essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione. Nel caso in cui
 il conto corrente venga estinto o sussistano ragioni che ne impediscano
 l'utilizzazione o non vengano assicurate disponibilita' sufficienti,
 il Contraente potra' pagare le rate di premio presso la sede di
 BIM VITA S.P.A. .

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI S.P.A. IL CORRENTISTA/CONTRAENTE

(L'incaricato) _____

Il presente contratto e' stato emesso in _____ il
 e concluso il _____ con le firme del Contraente e
 dell'Assicurato.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

BIM VITA S.p.A.
 Dr. Stefano Piantelli

Certifico inoltre la firma del Contraente/Assicurato di sopra apposta.

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI S.P.A.

(L'incaricato) _____

